

INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
TRA
IL GOVERNO DEL QUEBEC E IL GOVERNO DELL'ITALIA

GA

9

INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
TRA
IL GOVERNO DEL QUEBEC E IL GOVERNO DELL'ITALIA

PREAMBOLO

Il Governo del Quebec e il Governo dell'Italia,

desiderando assicurare alle persone coperte dalle legislazioni di sicurezza sociale italiana e quebecchese i benefici derivanti dal coordinamento delle predette legislazioni,

visto l'Accordo di sicurezza sociale firmato il 17 novembre 1977 tra il Governo del Canada e il Governo dell'Italia,

hanno convenuto quanto segue :

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO I

Ai fini dell'applicazione della presente Intesa, fatto salvo quanto da essa diversamente disposto :

- a) "prestazione per i figli" designa, per quanto concerne il Quebec, una prestazione per orfano o una prestazione per figlio di assicurato invalido erogabile in base al Regime di rendite del Quebec;
- b) "Autorità competente" designa il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte;
- c) "periodo accreditato" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtù della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Designa inoltre, per quanto concerne l'Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, per quanto concerne il Quebec, un periodo equivalente durante il quale una pensione di invalidità è erogabile in virtù del Regime di rendite del Quebec nonché ogni periodo nel quale, ai sensi del predetto Regime, viene corrisposto all'assicurato un assegno familiare allorché i suoi redditi sono inferiori al minimo delle retribuzioni ammissibili;
- d) "prestazione in caso di morte" designa, per quanto concerne il Quebec, una prestazione in caso di morte erogabile in virtù del Regime di rendite del Quebec;
- e) "lavoratore" designa, per quanto concerne l'Italia, una persona considerata come lavoratore dalla legislazione italiana e, per quanto concerne il Quebec, una persona che svolga una attività lavorativa coperta dal Regime di rendite del Quebec;

ST



- f) "pubblico impiego" designa, per quanto concerne l'Italia, l'impiego di una persona legata all'organismo da cui dipende da un rapporto di diritto pubblico e, per quanto concerne il Quebec, l'impiego di una persona da parte del Governo del Quebec, ivi compreso ogni impiego che possa esser designato come tale, di volta in volta, dalle Autorità competenti di ciascuna delle due Parti;
- g) "prestazione di invalidità" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di invalidità o una pensione privilegiata di invalidità erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Quebec, una pensione di invalidità erogabile in base al Regime di rendite del Quebec;
- h) "legislazione" designa la legislazione specificata o descritta all'Articolo II e ogni emendamento alla suddetta, e includerà :
- (i) i provvedimenti legislativi e i relativi regolamenti estesi a nuovi rischi od obblighi sociali, alla condizione che un'intesa esplicita intervenga tra le Parti, e
 - (ii) i provvedimenti legislativi e i regolamenti che estendono l'applicazione dei regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, purché, entro tre (3) mesi dalla data della loro pubblicazione ufficiale, il Governo della Parte interessata non notifichi la propria volontà contraria al Governo dell'altra Parte;
- i) "mese" indica un mese civile;
- j) "prestazione di vecchiaia" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di vecchiaia, una pensione d'anzianità o una pensione anticipata erogabile in base alla legislazione italiana;
- k) "pensione", "assegno" o "prestazione" includono tutte le maggiorazioni loro applicabili;
- l) "prestazione ai superstiti" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione erogabile in base alla legislazione italiana alle categorie di familiari di un assicurato o pensionato defunto riconosciuti, ai sensi di detta legislazione, come superstiti di tale assicurato o pensionato e, per quanto concerne il Quebec, una pensione ai superstiti erogabile al coniuge superstite in base al Regime di rendite del Quebec;
- m) "territorio" designa, per quanto concerne l'Italia, il territorio della Repubblica italiana e per quanto concerne il Quebec, il territorio del Quebec;
- n) "cittadino" designa, per quanto concerne il Quebec, ogni persona di nazionalità canadese soggetta al Regime di rendite del Quebec e, per quanto concerne l'Italia, ogni persona di nazionalità italiana;

97

- 3
- o) "prestazione in caso di tubercolosi" designa le prestazioni in denaro e in natura erogabili in caso di tubercolosi in virtù della legislazione italiana;
 - p) "anno" indica un anno civile;
 - q) i termini non definiti nel presente Articolo hanno il significato loro rispettivamente attribuito dalla legislazione applicabile;

ARTICOLO II

Le disposizioni della presente Intesa si applicano :

- a) per quanto concerne l'Italia :
 - (i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;
 - (ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i), e
 - (iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- b) per quanto concerne il Quebec :
 - (i) al Regime di rendite del Quebec.

ARTICOLO III

Le istituzioni competenti responsabili dell'applicazione delle legislazioni previste all'Articolo II della presente Intesa sono :

- a) per quanto concerne l'Italia :
 - (i) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, lavoratori agricoli e mezzadri, artigiani e commercianti, e l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
 - (ii) l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello Spettacolo;
 - (iii) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (I.N.P.D.A.I.), per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei dirigenti di aziende industriali;

ST

4

(iv) l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti professionisti;

b) per quanto concerne il Quebec :

(i) il Ministère du Revenu du Québec, per la riscossione dei contributi;

(ii) la Régie des rentes du Québec (R.R.Q.), per ogni altra questione.

ARTICOLO IV

(1) La presente Intesa si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'Articolo II, nonché alle persone a loro carico e ai superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte.

(2) Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni della presente Intesa, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti gode, in virtù della presente Intesa, alle medesime condizioni, dei diritti ed è soggetta agli obblighi di tale legislazione, come se fosse soggetta a tale legislazione senza avvalersi della presente Intesa.

PARTE II - LEGISLAZIONE APPLICABILE

ARTICOLO V

(1) Fatto salvo quanto previsto agli Articoli VI, VII, VIII e IX, un lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attività.

(2) Fatto salvo quanto previsto agli Articoli VI, VII, VIII e IX, il lavoratore che svolga simultaneamente la sua attività nel territorio di ambedue le Parti sarà soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sarà considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entrambi i territori, sarà considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Su richiesta del datore di lavoro, l'istituzione competente della Parte, la cui legislazione è applicabile, rilascia un certificato attestante che il lavoratore è soggetto a detta legislazione.



ARTICOLO VI

(1) Qualora, successivamente all'entrata in vigore della presente Intesa, un lavoratore diverso da quelli di cui all'Articolo VII, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte, a detto lavoratore continuerà ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo massimo di ventiquattro (24) mesi.

Su richiesta del datore di lavoro, l'istituzione competente della Parte, la cui legislazione è applicabile, rilascerà un certificato attestante che il lavoratore distaccato è soggetto a detta legislazione e fino a quale data.

(2) a) Qualora, anteriormente all'entrata in vigore della presente Intesa, un lavoratore diverso da quelli di cui all'Articolo VII, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attività nel territorio dell'altra Parte, detto lavoratore, successivamente all'entrata in vigore della presente Intesa, avrà diritto di scegliere, entro tre (3) mesi da tale entrata in vigore, l'applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di ventiquattro (24) mesi; qualora egli opti per la legislazione della seconda Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi, la sua scelta avrà effetto a decorrere dal giorno in cui egli ne avrà data comunicazione alla idonea Autorità competente.

Qualora detto lavoratore opti per la legislazione vigente nel luogo ove esercita la sua attività, tale opzione andrà esercitata presso l'Autorità competente responsabile dell'applicazione di detta legislazione.

Qualora detto lavoratore opti per la legislazione del luogo in cui il suo datore di lavoro ha la propria sede principale, egli dovrà richiedere all'Autorità competente, la cui legislazione è applicabile, il certificato di cui al paragrafo (1) del presente Articolo.

Le precedenti disposizioni si applicano ugualmente alle persone che, alla data di entrata in vigore della presente Intesa, siano soggette alla legislazione delle due Parti.

b) Qualora detto lavoratore non dovesse avvalersi del suo diritto di opzione in base a quanto previsto alla lettera (2) a), continuerà ad applicarvisi la legislazione cui era soggetto al momento dell'entrata in vigore della presente Intesa. Qualora, in virtù di tale disposizione, si applichi la legislazione della prima Parte, di cui alla lettera (a), la medesima gli si applicherà per un periodo massimo di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Intesa.

ST



In tal caso, l'istituzione competente della Parte, diversa da quella nel cui territorio il lavoratore svolge la sua attività, rilascerà, su richiesta del datore di lavoro, un certificato attestante che il lavoratore rimane soggetto a detta legislazione per un determinato periodo non superiore a ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Intesa.

ARTICOLO VII

(1) Qualora una persona, che presti servizio come impiegato governativo per l'Italia, venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio quebecchese, la legislazione del Quebec non le si applicherà.

(2) Qualora una persona, che sia soggetta alla legislazione quebecchese e che presti servizio come impiegato governativo per il Quebec venga inviata, nel corso del suo rapporto di impiego, nel territorio italiano, la legislazione italiana non le si applicherà e le si applicherà la legislazione del Quebec, come se fosse stata impiegata nel territorio quebecchese.

(3) Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi (4) e (5) lettera a) del presente Articolo, ove una persona sia assunta localmente nel territorio di una Parte per occuparvi un impiego governativo per conto dell'altra Parte, essa rimarrà soggetta alla legislazione della prima Parte.

(4) Il cittadino di una delle due Parti ai sensi dell'Articolo I lettera n), che, anteriormente all'entrata in vigore della presente Intesa, sia stato assunto localmente quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte, sarà soggetto alle disposizioni dell'Articolo VI paragrafo (2) relativo alla scelta della legislazione applicabile.

Qualora un cittadino scelga di essere soggetto alla legislazione della Parte per la quale presta servizio, egli dovrà richiedere all'istituzione competente della Parte, la cui legislazione è applicabile, un certificato attestante che egli è soggetto a detta legislazione e fino a quale data.

Qualora un cittadino opti per la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, l'opzione dovrà essere esercitata presso l'Autorità competente di tale Parte.

Le precedenti disposizioni si applicano ugualmente alle persone che, alla data dell'entrata in vigore della presente Intesa, siano soggette alla legislazione delle due Parti.

(5) a) Il cittadino di una delle due Parti ai sensi dell'Articolo I lettera n), che, successivamente all'entrata in vigore della presente Intesa sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte, avrà diritto di scegliere, entro tre (3) mesi a partire dall'inizio del rapporto di impiego, l'applicazione della legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne tale impiego. Se egli sceglie di essere soggetto alla legislazione della Parte di cui è cittadino, tale legislazione gli si applicherà fino ad un massimo di ventiquattro (24) mesi. Se egli sceglie di essere soggetto alla legislazione della Parte

nel cui territorio presta servizio, gli si applicherà tale legislazione. In entrambi i casi, la sua scelta avrà effetto a decorrere dal giorno in cui egli ne avrà data comunicazione all'idonea Autorità competente.

Qualora un cittadino scelga di esser soggetto alla legislazione della Parte per la quale presta servizio, egli dovrà richiedere all'istituzione competente della Parte, la cui legislazione è applicabile, un certificato attestante che egli è soggetto a detta legislazione e fino a quale data.

Qualora un cittadino opti per la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, l'opzione dovrà essere esercitata presso la Autorità competente di tale Parte.

- b) Se una persona indicata alla lettera a) non si avvalga del suo diritto di opzione, le si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio è impiegata.

In tal caso, l'istituzione competente della Parte, nel cui territorio il cittadino presta servizio, rilascia, su richiesta del datore di lavoro, un certificato attestante che detto cittadino è soggetto a tale legislazione.

(6) L'impiego di una persona di cui al paragrafo (3) del presente Articolo, che è soggetta alla legislazione del Quebec o del cittadino che presta servizio per l'Italia e che, ai sensi dei paragrafi (4) e (5) del presente Articolo, ha scelto di essere soggetto alla legislazione del Quebec, è considerato come una attività lavorativa prevista dal Regime di rendite del Quebec.

L'impiego di una persona di cui al paragrafo (3) del presente Articolo, che è soggetta alla legislazione italiana o del cittadino che presta servizio per il Quebec e che, ai sensi dei paragrafi (4) e (5) del presente Articolo, ha scelto di essere soggetto alla legislazione italiana è, per quanto concerne la sicurezza sociale, ad essa sottoposto.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, ciascuna delle Parti è tenuta, in rapporto ai propri impiegati, a :

- a) effettuare le trattenute previste sui salari e sugli stipendi soggetti a contribuzione;
- b) rimettere all'altra Parte l'ammontare di tali trattenute;
- c) versare i contributi richiesti a titolo di datore di lavoro, e
- d) presentare le dichiarazioni prescritte secondo le modalità previste,

come se in rapporto a questi dipendenti si trattasse di un datore di lavoro soggetto alla legislazione dell'altra Parte.

- (7) Conformemente all'Articolo XI della presente Intesa, le Parti potranno addivenire a quelle intese che riterranno necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone contemplate nel presente Articolo.

ARTICOLO VIII

(1) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2) del presente Articolo, qualora un cittadino di una Parte, ai sensi dell'Articolo I lettera n), sia occupato a bordo di una nave dell'altra Parte, gli si applicherà la legislazione di quest'ultima Parte, come se fosse soddisfatto ogni requisito riguardante la cittadinanza, la residenza o il domicilio.

(2) I membri dell'equipaggio di una nave di una delle due Parti che

(i) sono remunerati da un datore di lavoro avente una sede effettiva nel territorio dell'altra Parte, e

(ii) risiedono nel territorio dell'altra Parte,

saranno soggetti alla legislazione di detta Parte.

(3) Ai fini del presente Articolo, "nave" designa, per quanto concerne il Quebec, una nave o battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente una sede effettiva nel Quebec e, per quanto concerne l'Italia, una nave o battello battente bandiera italiana.

ARTICOLO IX

I membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante sul territorio di entrambe le Parti saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede principale; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.

ARTICOLO X

(1) Ai fini del rilascio dei certificati previsti dalla presente Parte, il datore di lavoro o, se del caso, il lavoratore presenterà una richiesta all'istituzione competente della Parte la cui legislazione è applicabile.

(2) La predetta istituzione competente, previo verifica delle informazioni contenute nella domanda, rilascerà al datore di lavoro, al lavoratore e all'altra istituzione un certificato nella forma determinata di comune accordo dalle Autorità competenti delle due Parti.

ARTICOLO XI

Nonostante quanto disposto dagli Articoli VI, VII, VIII e IX, le Autorità competenti potranno addivenire a quelle intese che riterranno necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai principi fondamentali della presente Intesa.

L'Autorità competente della Parte della cui legislazione si richiede l'applicazione, trasmetterà la domanda all'Autorità competente dell'altra Parte che, dopo averla esaminata, informerà l'Autorità dell'altra Parte circa la sua decisione.

Detta procedura si applicherà ugualmente alle domande di prosecuzione di un periodo di esenzione dall'applicazione della legislazione del luogo di lavoro.

PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

ARTICOLO XII

Ai fini dell'attuazione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Canada e l'Italia, firmato il 17 novembre 1977, si conviene che per determinare l'ammontare di una prestazione di vecchiaia erogabile dall'Italia ai sensi del paragrafo (5) dell'Articolo XI del suddetto Accordo, ogni anno nel corso del quale un contributo è stato versato al Regime di rendite del Quebec a decorrere dal 1° gennaio 1966 è equivalente a cinquantadue (52) settimane di contribuzione in base alla legislazione italiana, e ogni settimana, in un anno nel corso del quale un periodo equivalente è stato accreditato in base al di rendite del Quebec senza che venga versato alcun contributo in base a detto Regime sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.

Ai fini della presente Intesa, una domanda di pensione di vecchiaia presentata ai sensi della legislazione italiana, entro i termini fissati per la sua ricezione dal Regime di rendite del Quebec, può essere considerata come una domanda di pensione di vecchiaia presentata ai sensi del Regime di rendite del Quebec e una domanda di pensione di vecchiaia presentata ai sensi del Regime di rendite del Quebec può essere considerata come una domanda di pensione di vecchiaia presentata ai sensi della legislazione italiana.

PRESTAZIONI AI SUPERSTITI, PER INVALIDITA', PER I FIGLI
E IN CASO DI MORTE

ARTICOLO XIII

(1) Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle prestazioni ai superstiti, alle prestazioni per invalidità, alle prestazioni per i figli e alle prestazioni in caso di morte, nella misura richiesta dalla natura della prestazione.

EF

10

(2) Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una Parte, senza far ricorso alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente Articolo, la prestazione sarà erogabile anche nel territorio dell'altra Parte.

(3) Qualora una persona non abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una delle due Parti, l'acquisizione del diritto alla prestazione sarà determinata totalizzando i periodi accreditati conformemente alle disposizioni dei paragrafi successivi del presente Articolo. Ai soli fini delle prestazioni ai superstiti, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte, ogni riferimento nel presente Articolo ad un periodo accreditato dovrà intendersi come relativo esclusivamente alla persona in virtù dei cui contributi è richiesta una prestazione.

Ai fini della totalizzazione, i periodi contributivi o di residenza che si sovrappongono saranno calcolati come un solo periodo per determinare l'ammissibilità o l'ammontare teorico.

Qualora ad un periodo di contribuzione volontaria effettuato in base alla legislazione italiana, a seguito di un'autorizzazione concessa prima dell'entrata in vigore della presente Intesa, si sovrapponga un periodo accreditato in base alla legislazione quebecchese, detto periodo di contribuzione volontaria verrà considerato dall'istituzione competente italiana come un periodo di contribuzione obbligatoria.

Qualora non fosse possibile determinare con precisione a quale periodo si riferiscono i contributi accreditati in base alla legislazione di una Parte, si presumerà che tali periodi non si sovrappongano a quelli accreditati in base alla legislazione dell'altra Parte.

(4) a) Per determinare l'ammontare di una prestazione erogabile da parte del Quebec in virtù del paragrafo (5) del presente Articolo, ogni anno che comprende almeno tredici (13) settimane di contribuzioni in base alla legislazione italiana sarà considerato come un intero anno per il quale sono stati versati i contributi in virtù del Regime di rendite del Quebec, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni relative ai periodi contributivi minimi stabiliti dalla legislazione del Quebec.

b) Per determinare l'ammontare di una prestazione erogabile dall'Italia, in virtù del paragrafo (5) del presente Articolo :

(i) una settimana che abbia avuto fine il 31 dicembre 1965 o anteriormente a quella data, che verrebbe riconosciuta quale settimana di residenza in base alla "Loi sur la sécurité de la vieillesse", sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;

(ii) un anno che abbia avuto inizio il 1° gennaio 1966 o posteriormente a quella data, nel corso del quale sia stato versato un contributo al Regime di rendite del Quebec, sarà considerato come cinquantadue (52) settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana e, in un anno nel corso del quale

SA

un periodo equivalente è stato accreditato in base al Regime di rendite del Quebec, senza che venga versata alcuna contribuzione al detto Regime, una settimana di tale periodo equivalente sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;

(iii) una settimana che abbia avuto inizio il 1° gennaio 1966 o posteriormente a quella data, la quale verrebbe considerata come una settimana di residenza ai fini della "Loi sur la sécurité de la vieillesse" e in relazione alla quale non siano stati versati contributi in base al Regime di rendite del Quebec, sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.

c) Ai fini della determinazione del prorata di prestazione, quando i periodi accreditati in virtù della legislazione di una delle due Parti si sovrappongono ai periodi accreditati in base alla legislazione dell'altra Parte, ciascuna istituzione competente prenderà in considerazione tutti i periodi accreditati ai sensi della propria legislazione.

(5)a) Ciascuna Parte determinerà l'ammontare teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto, come se tutti i periodi accreditati in base alla legislazione di ambedue le Parti lo fossero stati esclusivamente in virtù della propria legislazione. Ai fini del calcolo del predetto ammontare teorico, ciascuna Parte determinerà le retribuzioni o i contributi da includersi nel periodo accreditato in virtù della legislazione dell'altra Parte, sulla base della media delle retribuzioni e dei contributi accertati per i periodi accreditati in virtù della legislazione che essa applica.

b) Ciascuna Parte erogherà una quota determinata moltiplicando l'ammontare teorico, di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il rapporto tra i periodi accreditati in virtù della propria legislazione e il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, o il periodo che possa essere altrimenti previsto da intese tra le due Parti.

c) L'istituzione competente italiana calcolerà l'ammontare della prestazione che essa dovrà corrispondere, applicando la seguente formula :

$$y = x \cdot \frac{n}{m}$$

Laddove :

"y" rappresenta l'ammontare della prestazione erogabile dall'istituzione italiana;

"x" rappresenta l'ammontare teorico della prestazione, calcolato ai termini della lettera a) del presente paragrafo;

"n" rappresenta il totale dei periodi accreditati in base alla legislazione italiana;

"m" rappresenta il totale dei periodi accreditati in virtù della legislazione di ambedue le Parti.

Qualora il totale dei periodi accreditati in virtù della legislazione di ambedue le Parti sia superiore al periodo massimo considerato ai termini della legislazione italiana, detta istituzione prenderà in considerazione, ai fini del calcolo, tale periodo massimo, piuttosto che il totale dei periodi accreditati in virtù della legislazione delle due Parti.

- d) Ai fini del calcolo delle prestazioni in base al Regime di rendite del Quebec, si intende che :

"rapporto retributivo" designa il rapporto tra le retribuzioni ammissibili di un lavoratore durante un determinato anno e il massimo delle sue retribuzioni ammissibili durante lo stesso anno;

"prestazione rapportata alla retribuzione" designa la prestazione o quota di essa calcolata sulla base della pensione in caso di ritiro dal lavoro dell'assicurato, quale stabilita in virtù del Regime di rendite del Quebec.

Qualora il totale dei periodi accreditati soddisfi ai criteri minimi di ammissibilità per ottenere una prestazione ai superstiti, una prestazione in caso di morte, una prestazione per invalidità o una prestazione per i figli in virtù della legislazione del Quebec, l'ammontare di detta prestazione sarà calcolato nella maniera seguente :

- (i) L'ammontare teorico della quota della prestazione rapportata alla retribuzione è, se del caso, ottenuto assegnando agli anni durante i quali sono stati versati contributi in virtù della legislazione italiana per almeno tredici (13) settimane, un rapporto retributivo pari alla media dei rapporti degli anni durante i quali i contributi sono stati versati ai sensi del Regime di rendite del Quebec. Il rapporto retributivo così assegnato a ciascun anno è successivamente convertito in retribuzioni ammissibili non adeguate, moltiplicandolo per il massimo delle retribuzioni ammissibili di quello stesso anno. La prestazione rapportata alla retribuzione è poi calcolata secondo le modalità previste dalla legislazione del Quebec. L'ammontare teorico della quota della prestazione rapportata alla retribuzione è ridotta in prorata, in base al rapporto tra i periodi di contribuzione accreditati in virtù del Regime di rendite del Quebec e il totale dei periodi accreditati in virtù della legislazione di ambedue le Parti.
- (ii) L'ammontare teorico della quota fissa della prestazione è, se del caso, calcolato in misura pari all'ammontare totale della quota fissa della prestazione, quale stabilita in virtù della legislazione del Quebec. Detto ammontare teorico è ridotto in prorata, sulla base del rapporto tra i periodi di contribuzione accreditati in virtù del Regime di rendite del Quebec e il totale dei periodi accreditati in virtù del Regime di rendite del Quebec e dei periodi di contribuzione in virtù della legislazione italiana, necessari per soddisfare i requisiti minimi per l'acquisizione del diritto ai sensi del Regime di rendite del Quebec.

SF

②

(iii) Qualora il totale dei periodi accreditati in virtù della legislazione di ambedue le Parti sia superiore al periodo massimo considerato in virtù della legislazione quebecchese, l'istituzione competente del Quebec prenderà in considerazione, ai fini del suo calcolo, il suddetto periodo massimo, piuttosto che il totale dei periodi accreditati in virtù della legislazione di ambedue le Parti.

(6) Ai fini della presente Intesa :

- a) una domanda di prestazioni di invalidità presentata in virtù della legislazione italiana sarà considerata come una domanda di prestazioni di invalidità e, se del caso, come una domanda di prestazioni per figlio di assicurato invalido in virtù della legislazione del Quebec;
 - b) una domanda di prestazioni di invalidità presentata in virtù della legislazione del Quebec sarà considerata come una domanda di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione italiana;
 - c) una domanda di prestazioni ai superstiti presentata in virtù della legislazione italiana sarà considerata come una domanda di prestazioni al coniuge superstite, di prestazioni in caso di morte e, se del caso, di prestazioni orfanili in virtù della legislazione del Quebec;
 - d) una domanda di prestazioni al coniuge superstite, di prestazioni in caso di morte e di prestazioni orfanili in virtù della legislazione del Quebec sarà considerata come una domanda di prestazioni ai superstiti in virtù della legislazione italiana.
- (7) Le prestazioni erogabili da una delle Parti in virtù del presente Articolo dovranno essere erogate al beneficiario anche allorquando questi risiede nel territorio dell'altra Parte.
- (8) a) Qualora una persona abbia contribuito per un periodo inferiore a cinquantatré (53) settimane in virtù della legislazione italiana e durante un periodo di almeno due (2) anni in virtù della legislazione quebecchese, tale periodo sarà riconosciuto dal Quebec ai fini della totalizzazione, ma in questo caso il paragrafo (3) del presente Articolo non si applicherà alla legislazione italiana.
- b) Qualora una persona abbia contribuito durante un solo anno in virtù della legislazione quebecchese e disponga di almeno cinquantadue (52) settimane di contribuzioni accreditate in virtù della legislazione italiana, tale anno sarà riconosciuto dall'Italia ai fini della totalizzazione, ma in questo caso il paragrafo (3) del presente Articolo non si applicherà alla legislazione quebecchese.

- (9) I periodi di contribuzione versati in virtù della legislazione italiana anteriormente al compimento del 18° anno di età di un assicurato saranno presi in considerazione per determinare se un richiedente abbia diritto ad una prestazione di coniuge superstite, ad una prestazione in caso di morte, ad una prestazione orfanile o ad una prestazione di invalidità in virtù del Regime di rendite del Quebec.

Tuttavia, nessuna prestazione al coniuge superstite o prestazione in caso di morte o prestazione orfanile potrà essere erogata, qualora il periodo assoggettabile a contribuzione in virtù del Regime di rendite del Quebec sia, relativamente all'assicurato deceduto, inferiore a tre (3) anni. Nessuna prestazione di invalidità sarà erogata, qualora il periodo assoggettabile a contribuzione in virtù del Regime di rendite del Quebec sia, relativamente all'assicurato invalido, inferiore a cinque (5) anni.

ARTICOLO XIV

(1) Qualora una domanda di prestazione di invalidità sia presentata in virtù della legislazione italiana, l'istituzione competente del Quebec fornirà all'istituzione competente italiana, secondo le modalità e condizioni previste dalla sua legislazione in materia di riservatezza, tutte le informazioni sanitarie in suo possesso concernenti il richiedente.

(2) Qualora una domanda di prestazione di invalidità sia presentata in virtù della legislazione del Quebec, l'istituzione competente italiana fornirà, su richiesta dell'istituzione competente del Quebec, le informazioni sanitarie in suo possesso concernenti il richiedente.

(3) L'istituzione competente alla quale sono trasmesse le informazioni sanitarie, in conformità con il presente Articolo, potrà prendere in considerazione tali informazioni, al fine di stabilire il grado di invalidità del richiedente.

ARTICOLO XV

(1) I richiedenti che desiderino ottenere una prestazione di invalidità, una prestazione in caso di morte, una prestazione ai superstiti o una prestazione per i figli in virtù dell'Articolo XIII della presente Intesa, potranno inoltrare domanda presso l'istituzione competente dell'una o dell'altra Parte, nei modi previsti dalla legislazione applicata presso cui è presentata la domanda. A tal fine, le Autorità competenti delle due Parti concorderanno appositi formulari di domanda.

(2) La data in cui una domanda è presentata presso l'istituzione competente di una Parte, in virtù del paragrafo (1) del presente Articolo, sarà considerata come la data della domanda da parte delle istituzioni competenti di ambedue le Parti.

(3) L'istituzione competente, che per prima ha ricevuto la domanda, trasmetterà senza indugio all'istituzione competente dell'altra Parte una copia dell'apposito formulario di cui al paragrafo (1) del presente Articolo. Detto modulo di domanda dovrà contenere le informazioni personali sul richiedente e, ove necessario,

SA

sulle persone a carico e ogni altra informazione propria a stabilire la sua ammissibilità alle prestazioni, in conformità con i termini della legislazione applicata dall'istituzione competente alla quale viene trasmesso il formulario di domanda.

(4) Oltre al formulario di domanda di cui al paragrafo precedente, verrà trasmesso nel più breve tempo possibile all'istituzione competente dell'altra Parte un formulario di collegamento in duplice copia, nella forma concordata dalle Autorità competenti delle due Parti, nel quale dovranno apparire in particolare i periodi accreditati in virtù della legislazione applicata dall'istituzione competente che trasmette il detto formulario e i diritti derivanti da tali periodi.

(5) L'istituzione competente dell'altra Parte, ricevuti i formulari di cui ai paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, determinerà i diritti del richiedente sulla base dei soli periodi accreditati in virtù della legislazione applicata dalla detta Parte o, se del caso, quelli che risulteranno dalla totalizzazione dei periodi accreditati in virtù della legislazione delle due Parti. L'istituzione suddetta trasmetterà allora all'istituzione competente dell'altra Parte una copia del formulario di collegamento di cui al paragrafo (4), completata con le informazioni relative ai periodi accreditati in virtù della propria legislazione e indicando quali diritti e prestazioni sono acquisiti dal richiedente.

(6) L'istituzione competente cui è stata presentata la domanda, ricevuto il formulario di collegamento completato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo (5) e determinati, ove necessario, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi accreditati in base alla legislazione di entrambe le Parti, si pronuncerà sulla domanda stessa e ne comunicherà l'esito all'altra istituzione competente.

(7) I dati personali contenuti nel formulario di domanda indicato nel paragrafo (3) saranno opportunamente autenticati dall'istituzione competente che trasmette la domanda.

Detta istituzione competente attesterà che i documenti originali confermano le informazioni contenute nel formulario di domanda; l'invio del formulario così autenticato dispenserà il mittente dal trasmettere i documenti originali. I documenti originali o le loro copie autenticate saranno conservati presso l'istituzione competente alla quale i documenti originali sono stati presentati e le copie autenticate di detti documenti originali dovranno, su richiesta, esser poste a disposizione dell'altra istituzione competente.

CONTRIBUZIONI VOLONTARIE

ARTICOLO XVI

Ai fini dell'ammissione dei contributi volontari al proprio regime d'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui all'Articolo II lettera a), saranno presi in considerazione dall'Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtù del Regime di rendite del Quebec conformemente alle disposizioni dell'Articolo XII.

PRESTAZIONI IN CASO DI TUBERCOLOSI

ARTICOLO XVII

Qualora una persona non abbia soddisfatto, in base ai soli periodi accreditati in virtù della legislazione italiana, i requisiti richiesti da tale legislazione per la erogazione delle prestazioni in caso di tubercolosi, saranno presi in considerazione, nella misura necessaria all'acquisizione del diritto, i periodi di contribuzione accreditati in base al Regime di rendite del Quebec. Le prestazioni in caso di tubercolosi saranno erogate esclusivamente se la persona interessata risiede nel territorio italiano.

ARTICOLO XVIII

Ai fini dell'applicazione degli Articoli XVI e XVII della presente Intesa, l'istituzione italiana competente richiederà all'istituzione competente del Quebec di rilasciare un certificato comprovante i periodi accreditati in virtù del Regime di rendite del Quebec.

MAGGIORAZIONI O ASSEGNI FAMILIARI
PER LE PERSONE A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONE

ARTICOLO XIX

Qualora una persona abbia diritto in virtù della sola legislazione italiana o in virtù della legislazione italiana in base alla presente Intesa, a prestazioni di vecchiaia, per invalidità o ai superstiti mentre si trovi nel territorio di una delle due Parti, tale persona avrà diritto a ricevere le maggiorazioni della prestazione o gli assegni familiari per una persona a carico, se quest'ultima risiede nel territorio dell'una o dell'altra Parte, salvo che sia dovuta a favore di detta persona a carico una prestazione in virtù della "Loi sur les allocations familiales" del Canada.



PARTE IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO XX

Le prestazioni di vecchiaia, per invalidità ed ai superstiti, ivi incluse le prestazioni per le persone a carico, erogabili in virtù della presente Intesa, da una Parte alle persone che risiedono nel territorio dell'altra Parte, lo sono ugualmente se dette persone risiedono in un territorio diverso da quello delle Parti di cui alla presente Intesa.

ARTICOLO XXI

Le prestazioni verranno corrisposte ai beneficiari nella valuta della Parte che effettua il pagamento, esenti da trattenute per spese amministrative, spese di trasferimento o ogni altro onere che possa essere sostenuto ai fini del pagamento di dette prestazioni.

ARTICOLO XXII

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente Intesa, le prestazioni per invalidità, vecchiaia e ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtù della legislazione di una delle Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risiede nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO XXIII

Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente Intesa, le disposizioni relative alla riduzione, sospensione o soppressione di una prestazione contemplate dalla legislazione di una Parte, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con ogni altro reddito, sono applicabili al richiedente, anche qualora le prestazioni siano acquisite in virtù della legislazione dell'altra Parte o i redditi siano conseguiti nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO XXIV

(1) Le Autorità competenti e le istituzioni incaricate dell'applicazione dell'Intesa :

- a) si comunicheranno vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini della sua applicazione;
- b) si forniranno reciproca e gratuita assistenza, per quanto concerne qualsiasi questione che si riferisca alla sua applicazione;

SA

c) si comunicheranno vicendevolmente e senza indugio, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione della stessa o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni, per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Intesa.

(2) Ogni informazione fornita in virtù del paragrafo (1) sarà utilizzata esclusivamente ai fini della attuazione delle disposizioni della presente Intesa relative all'applicazione della legislazione.

(3) Ogni informazione comunicata dall'istituzione competente di una Parte all'istituzione competente dell'altra Parte, a riguardo di qualunque persona, ha carattere riservato e sarà utilizzata esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Intesa.

Il diritto di una persona a prendere conoscenza della pratica che contiene informazioni sul suo conto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti della Parte ove tale pratica viene tenuta.

Ai fini dei precedenti paragrafi, "informazione" designa ogni informazione che fa menzione del nome della persona, o a partire dalla quale l'identità può essere facilmente accertata.

L'uso di informazioni che non riguardano o non consentono di stabilire l'identità di una persona è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti delle Parti.

ARTICOLO XXV

Qualsiasi esenzione o riduzione di spese previste dalla legislazione di una Parte, ai fini del rilascio di un certificato o documento richiesto da detta legislazione, è estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell'altra Parte.

ARTICOLO XXVI

Un ricorso contro una decisione dell'istituzione competente di una Parte può essere interposto all'istituzione competente dell'altra Parte, al fine di consentire il rispetto dei termini di presentazione della domanda.

Qualsiasi domanda, notifica o ricorso che in base alla legislazione di una Parte avrebbe dovuto essere presentato entro un determinato termine all'Autorità competente di detta Parte o ad un'istituzione della detta Parte incaricata dell'applicazione della presente Intesa, ma che invece sia stato presentato entro lo stesso termine alla corrispondente Autorità o istituzione dell'altra Parte, è considerato come se fosse stato presentato all'Autorità o all'istituzione della prima Parte. In tali casi, l'Autorità o l'istituzione della seconda Parte provvederà a far pervenire, senza indugio, all'Autorità o istituzione della prima Parte la domanda, la notifica o il ricorso.

27

Il ricorso contro una decisione sarà trattato secondo la normale procedura relativa ai ricorsi, prevista dalla legislazione della Parte la cui decisione è oggetto di ricorso, e l'istituzione competente di detta Parte notificherà all'istituzione competente dell'altra Parte la propria decisione in merito al ricorso.

ARTICOLO XXVII

Le Autorità competenti delle due Parti si impegnano a dirimere, per quanto possibile, qualunque difficoltà potrà sorgere nell'applicazione della presente Intesa, nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Intesa stessa.

ARTICOLO XXVIII

(1) Nel caso in cui la presente Intesa cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona conformemente alle disposizioni della stessa sarà conservato e si terranno negoziati per il regolamento di qualsiasi diritto in corso di acquisizione, in virtù di dette disposizioni.

(2) Nessuna disposizione della presente Intesa conferisce il diritto a ricevere una pensione, un assegno o una prestazione per un periodo antecedente alla data di entrata in vigore dell'Intesa stessa.

(3) Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente Intesa, qualsiasi periodo accreditato anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa stessa sarà preso in considerazione ai fini della determinazione del diritto a prestazioni in base all'Intesa medesima.

(4) Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi (1), (2) e (3) del presente Articolo, una pensione, un assegno o una prestazione saranno erogabili in base alla presente Intesa, anche per eventi che si siano verificati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa.

ARTICOLO XXIX

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle formalità necessarie per l'applicazione della presente Intesa ai sensi del proprio diritto interno.

ARTICOLO XXX

La presente Intesa prende effetto dal 1° gennaio 1979.



ARTICOLO XXXI

La presente Intesa potrà essere modificata, previo mutuo consenso delle Parti.

ARTICOLO XXXII

La presente Intesa resterà in vigore senza limiti di durata. Potrà essere denunciata da una delle Parti mediante notifica per iscritto all'altra Parte, con dodici (12) mesi di preavviso.


In ogni caso, essa cesserà di essere in vigore alla data in cui l'Accordo di sicurezza sociale, firmato il 17 novembre 1977, dovesse cessare esso stesso di essere in vigore. }}
}}
}}

Fatto a Quebec, il 23 del mese di febbraio 1979,
in duplice esemplare, in lingua italiana e francese, i due
testi facenti ugualmente fede.

PER IL QUEBEC :



Signor Denis Lazure
Ministro degli Affari Sociali
del Quebec



Signor Claude Morin
Ministro degli Affari
Intergovernativi del Quebec

PER L'ITALIA :

